I
11

Dott. OSVALDO VIOLO
NOTAIO

COPIA

Atto da registrarsi gratuitamente ed esente da bollo Art.6 allegato"C" R.D.30/12/1923 N°3269 ed art.43 allegato"B" D.P.Rep.25/6/1953 N°492.

N°990 di Rep. N°602 Racc.

ATTO COSTITUTIVO SOCIETA' COOPERATIVA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentocinquantacinque il giorno cinque del mese di febbraio(5 febbraio 1955)

In Cassino in una sala del palazzo comunale sito in piazza Alcide De Gasperi.Avanti di me dottor Osvaldo Violo Notaio in Cassino iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Cassino.Assistito dai testi-fidefacienti idonei come essi affermano e a me noti:Gallone Alessandro fu Giovambattista,nato e domiciliato in Cassino usciere;-Tesa Attilio fu Francesco,nato in Terelle domiciliato in Cassino segretario comunale.

Si sono costituiti:

1)Reg.RESTAGNO PIER CARLO fu Gabriele nato in Torino domiciliato in Roma,via G.Cavalcante 9,senatore della Repubblica;-2) OCHETTO PIETRO CESARE fu Giorgio nato in Torino ivi domiciliato corso Massimo D'Azeglio 74 industriale;-3) dott.BIANGRANDE ANGELO fu Anselmo,nato e domiciliato in San Vittore del Lazio insegnante 4) Avvocato DI GIOVANNI EMILIO fu Cassino nato e domiciliato in Cassino legale;-5) dott.META FRANCESCO

SPECIFICA

Registro e Trascriz.	L.	
Catasto	"	
Cassa Not	"	
Onorario	"	4000
Diritto copia e note	"	
Repertorio	"	
Iscrizione	"	
Altre spese	"	1405
Archivio	"	
Accesso	"	
Soggiorno	"	
TOTALE L.		

no,patrocinatore legale;-6) GARGANO DOMENICO di Giacomo nato in Piedimonte San Germano e domiciliato in Cassino;impiegato;-7) IAVARONE DOMENICO di Benedetto,nato e domiciliato in Cassino commerciante;-8) SANTOPADRE MICHELE di Luigi nato e domiciliato in Arce insegnante;-9) GRIMALDI GIOVAMBATTISTA di Tommaso nato in Arce domiciliato in Cassino autotrasportatore;-10) BENNA comm.LUIGI fu Giovanni nato in Andezeno domiciliato in Torino via Luciano Manara 6 agente di cambio il quale dichiara di intervenire oltre che in proprio anche quale procuratore speciale del dottor PAGLIACCI BRUNO fu Odoardo nato in Perugia e residente in Torino via Principe Tommaso 41 commercialista giusta procura addì 4/1/1955 per Notar Mamacorda di Torino che previa lettura allegasi sotto la lettera"B";-11° LANNI GIUSEPPE fu Nicola nato e domiciliato in Sant'Elia Fiumerapido insegnante;-12° dottor SECONDINI FORTUNATO fu Francesco nato in Sant'Elia Fiumerapido,ivi domiciliato farmacista;-13° VIOLI ROCCO fu Carmelo nato in Cimina(Reggio Calabria) domiciliato in Sant'Elia Fiumerapido appaltatore;-14° CAPOGNA PIO fu Salvatore nato e domiciliato in Monte San Giovanni Campano,industriale;-15° LONGO UMBERTO fu Pietro,nato e domiciliato in Cassino appaltatore;-16° Avvocato CHIANESE SILVIO di Vincenzo nato e domiciliato in Esperia,le

nato e domiciliato in Sant'Elia Fiumerapido;-18° MARENDA PIETROPAOLO di Guglielmo nato a Faccenigi domiciliato in Roma via Guidobaldo del Monte 13 commerciante;-19 RIZZO PIETRO di Pietro,nato in Roccavaldina, Messina) residente in San Giorgio a Liri impiegato 20° PALADINI CORRADO fu Ruggero,nato in Roma domiciliato ivi in via Tagliamento 25 organizzatore cinematografico;-21) FRANCHINI ENZO fu Gennaro nato in Piombino domiciliato in Roma via Innocenzo X,29 legale;-22° PASSERINI CARLO fu Umberto nato in Ancona domiciliato in Roma via Tiepolo 30,ingegnere;-23) FERDINANDI GABRIELE fu Camillo natoe domiciliato in Pontecorvo avvocato;-24° dottor GIANGRANDE NICOLA fu Antonio nato e domiciliato in Cassino medico chirurgo il quale dichiara di intervenire al presente atto in proprio e quale procuratore dell'avvocato Marchegiano Mario fu Francesco nato in Sessa Aurunca domiciliato in Cassino legale giusta mandato addì 4/2/1955 con firma autenticata dal Notaio Carlo Matronola di S.Elia Fiumerapido che previa lettura allegasi sotto la lettera"C";-25° D'AMBROSIO RENATO fu Giuseppe nato e domiciliato in Cassino avvocato;-26 MARGIOTTA GIUSEPPE fu Pietro nato e domiciliato in Cassino avvocato;-27)MORRA GIUSEPPE fu Antonio nato e domiciliato in Cassino commerciante; 28° MERLINO EMILIO fu

29° TAMBURRINI ROBERTO fu Giuseppe nato e domiciliato in Cassino ingegnere;-30° VETTESE SALVATORE di Domenico nato e domiciliato in Cassino industriale;-31° VOLLERO RAFFAELE fu Vitaliano nato in Santa Maria Capua Vetere domiciliato in Cassino industriale;-32° Rag.CORETTI DAMIANO fu Vincenzo nato e domiciliato in Cassino impiegato commerciante;-33° Colonnello Manetta Giovanni fu Emilio nato in Pignataro Interamna,domiciliato in Cassino pensionato;-34° dott.ANGELONE LUIGI fu Antonio Ramiero nato in S.Pietro Infine,domiciliato in Frosinone oculista;-35° dottor MALATESTA PIETRO fu Aurelio nato e domiciliato in Cassino insegnante-37° dottor FABIANI LUIGI fu Pasquale nato in Vallerotonda domiciliato in Latina vice prefetto; 38° GRIMALDI PASQUALE di Tommaso nato in Arce domiciliato in Cassino industriale;-39° VARLESE RAFFAELE di Arcangelo,nato e domiciliato in Cassino geometra 40° COFRANCESCO MARCO di Bernardo nato in Roccad'Arce domiciliato in Cassino impiegato;-41° PASSARETTI ALFREDO di Giuseppe nato e domiciliato in Pignataro Interamna medico chirurgo;-42° dottor COCCARELLI GIUSEPPE fu Vincenzo nato e domiciliato in Pontecorvo farmacista.-------I suddetti comparenti tutti cittadini italiani,della cui identità personale mi accertano i sopramenzionati testi-fidefacienti,mi fanno

quale dichiarano di voler costituire ed in effetti costituiscono in Cassino la"BANCA POPOLARE DEL CASSINATE"Società Cooperativa a responsabilità limitata, avente per oggetto l'esercizio del credito e la raccolta del risparmio,giusta autorizzazione della Banca di Italia succursale di Frosinone in data 30/11/1954 che in copia previa lettura allegasi sotto la lettera"A". La società è costituita ai seguenti patti:-------- Articolo 1----la società oltre che dalle disposizioni generali di legge e da quelle speciali sull'attività bancaria e sull'ordinamento delle Banche popolari è regolata dalle norme del presente atto del quale fa parte integrante e sostanziale lo Statuto,costituito da N°57(cinquantasette)articoli che si allega sotto la lettera"B" omettendone la lettura per espressa rinunzia fattane dai comparenti.----Articolo 2----la Società avrà la durata di anni venticinque(25)a decorrere dalla data dell'atto costitutivo con facoltà di prorogarsi una o più volte decorso tale termine;-------- articolo 3--------Essasi propone gli scopi indicati nell'articolo II dello Statuto allegato;-------articolo 4 ----Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di azioni nominative emesse al valore nominale di lire cinquemila(£ 5.000)ciascuna.-I comparenti sottoscrivono rispettivamente il numero di azioni se-

ramente l'importo contestualmente alla presente stipula alla segreteria del comitato promotore.

Senatore Pier Carlo Restagno ..... N° 50

Cohetto Pietro Cesare ..... " 50

Giangrande Angelo ..... " 50

Di Giovanni Emilio ..... " 100

Meta Francesco ..... " 50

Gargano Domenico ..... " 50

Lavarone Domenico ..... " 100

Santopadre Michele ..... " 50

Grimaldi Giovambattista ..... " 50

Semma Luigi ..... " 50

Pagliacci Bruno ..... " 50

Lanni Giuseppe ..... " 50

Secondini Fortunato ..... " 50

Violi Rocco ..... " 50

Capogna Pio ..... " 100

Longo Umberto ..... " 50

Chianese Silvio ..... " 50

Picano Mario ..... " 50

Marenda Pietro-paolo ..... " 50

Rizzo Pietro ..... " 50

Paladini Corrado ..... " 50

Franchini Enzo ..... " 50

Passerini Carlo ..... " 50

Ferdinandi Gabriele

Giangrande Nicola.....N° 50

Marchegiano Mario.....N° 50

D'Ambrosio Renato....." 50

Margiotta Giuseppe....." 50

Morra Giuseppe....." 50

Merlino Emilio....." 50

Tamburrini Roberto....." 50

Vettese Salvatore....." 50

Vollero Raffaele....." 50

Coretti Damiano....." 50

Manetta Giovanni....." 50

Angelone Luigi....." 50

Malatesta Pietro....." 50

Fabiani Luigi....." 50

Grimaldi Pasquale....." 50

Varlese Raffaele....." 50

Cofrancesco Mario....." 50

Passaretti Alfredo....." 50

Coccarelli Giuseppe....." 50

Nel complesso pertanto il capitale sociale iniziale sottoscritto e versato è di lire undicimilionicinquecentomila(£ 11.500.000)ripartito in 2300(duemilatrecento)azioni del valore nominale di lire cinquemila ciascuna.-Le costituite parti dichiarano espressamente che qualora l'organo di vigilanza governativo acce-

le sociale ammontante a quindici milioni,lestesse parti si obbligano a versare la differenza di lire tremilioni e cinquecentomila(£.3.500.000)entro quindici giorni dalla richiesta oppure accogliere nuovi soci per coprire la detta differenza.-----La responsabilità dei soci per obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.----------
Articolo 5;-----Tutti gli altri patti risultano dallo allegato Statuto.----Articolo 6.----i comparenti nominano a scheda segreta, il primo consiglio di amministrazione nelle persone dei signori:Restagno Pier Carlo Ferdinandi Gabriele,Malatesta Pietro,Chianese Silvio Capogna Pio,Ochetto Pier Cesare,Secondini Fortunato, Coretti Damiano,Santopadre Michele,D'Ambrosio Renato, Di Giovanni Emilio,Margiotta Giuseppe.I quali accettano la carica e seduta stante,riuniti in collegio, eleggono quale presidente di questo il signor senatore Restagno Pier Carlo che accetta.-Articolo 7-----I comparenti nominano a scheda segreta pure il primo collegio sindacale nelle persone dei signori:prof Di Zenzo Giuseppe-Dottor Paglieeci Bruno-Prof.Tomasso Giuseppe-Dottor Coccarelli Giuseppe-Dottor Franchini Enzo dei quali i tre primi sindaci effettivi e gli altri due sindaci supplenti.Presidente del collegio stesso viene nominato il sindaco effettivo signor

dente del consiglio di amministrazione è autorizzato ad introdurre nel presente atto e nell'allegato statuto le modificazioni che saranno eventualmente richieste dalla autorità giudiziaria o da quella di vigilanza sulle aziende di credito.----Articolo 9--per le firme marginali di questo atto e dell'allegato Statuto sociali vengono delegati i comparenti signori: Giangrande Nicola e Coretti Damiano.-----Articolo 10)-----Le spese del presente atto sono a carico della Società.--Le costituite parti hanno proceduto alla nomina dei probiviri nelle persone di Fabiani Luigi presidente,Giangrande Nicola,Tamburrini Roberto,Benna Luigi e Gargano Domenico i quali accettano. Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che unitamente agli allegati"A" e "B" e "C" in presenza dei testi-fidefacienti ho letto ai comparenti i quali tutti dietro mia interpellanza lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e quindi con me Notaio qui sotto si firmano.-Le parti espressamente mi dispensano dalla lettura dell'allegato"D",scritto di mio pugno su sei fogli per pagine quasi tredici.----- F/to:PIER CARLO MESTAGNO=PIETRO CESARE OCHETTO=GIANGRANDE ANGELO=DOTT.ANGELONE LUIGI=ENZO FRANCHINI=CARLO PASSERINI =LUIGI BENNA in proprio e nella qualità= EMILIO DI GIOVANNI=META FRANCESCO=GARGANO DOMENICO

dre=GRIMALDI GIOVAMBATTISTA=LANNI GIUSEPPE=SECONDINI FORTUNATO=VIGLI ROCCO=CAPOGNA PIO =SILVIO CHIANESE= PICANO MARIO di Antonio=PIETRO PAOLO MARENDA=RIZZO PIETRO=PALADINI CORRADO=FERDINANDI GABRIELE=RENATO D'AMBROSIO=GIUSEPPE MARGIOTTA=MORRA GIUSEPPE=MENLINO EMILIO=ROBERTO TAMBURRINI=VULLERO RAFFAELE=VETTESE SALVATORE=DAMIANO CORETTI=MANETTA GIOVANNI=PIETRO MA= LATESTA=LONGO UMBERTO=LUIGI FABIANI=GRIMALDI PASQUALE= VARLESE RAFFAELE=MARCO CCFRANCESCO=DOTTOR NICOLA GIAN= GRANDE in proprio e nella qualità di procuratore del= l'avvocato Marchegiano=COCCARELLI GIUSEPPE=GALLONE ALESSANDRO=TESA ATTILIO=DOTTOR OSVALDO VIOLO NOTAIO

Allegato"A" al N°990 di Rep.

Banca d'Italia-Capitale versato lire 300.000.000-suc= cursale di Frosinone N°3896 Vig.Frosinone li 30 nov 1954.--Al comitato promotore della costituenda Banca Popolare delCassinate.----Cassino-----Si fa riferi= mento agli schemi delle modifiche che in base alle istruzioni date da questo Istituto,codesto comitato promotore intenderebbe apportare alle bozze di atto costitutivo e di Statuto a suo tempo trasmesse.--Nel significare che in ordine a tali modificazioni nulla si è trovato da eccepire ad eccezione della aggiunta trascritta in calce,si invita codesto comitato a di= sporre la convocazione degli aderenti all'iniziativa

Copia notarile dell'atto stesso dovrà essere trasmessa,in duplice esemplare a questa Banca,la quale provvederà al rilascio del nulla osta di sui all'art.26 della Legge bancaria necessario per il perfezionamento giuridico dell'atto in questione,non appena in possesso della menzionata copia.———In attesa si porgono distinti saluti.-Il Direttore(firma illeggibile)

N.B.-Aggiungere al paragrafo 7 dello schema dell'atto costitutivo quanto segue"……;Presidente del Collegio stesso viene nominato il sindaco effettivo sig……che accetta".———Copia conforme allo originale.-Cassino cinque febbraio millenovecentocinquantacinque F/to:Dottor Osvaldo Violo Notaio

Allegato"B" al N°990 di Rep.

Repubblica Italiana--Procura Speciale-L'anno millenovecentocinquantacinque ed alli quattro del mese di febbraio in Torino via Ettore de Lunez 19 al piano terreno rialzato nel mio ufficio.Avanti me dottor Umberto Manacorda Notaio in Torino iscritto nel collegio Notarile dei Distretti Notarili riuniti di Torino e Pinerolo e senza l'assistenza dei testimoni avendovi l'infrascritto comparente rinunziato d'accordo con me Notaio a sensi della vigente legge Notarile.-E' personalmente comparso il signor PAGLICCI dott.BRUNO fu Odoardo nato a Perugia e residente a Torino via prin-

le del quale cittadino italiano io Notaio sono certo il medesimo col presente dichiara di nominare come nomina e costituisce per suo mandatario speciale il signor BENNA comm.LUIGI fu Giovanni residente in Torino via Luciano Manara 6,incaricandolo di intervenire in nome,vece ed interesse di esso mandante nell'atto costitutivo della"Banca Popolare del Canavese" Società Cooperativa a responsabilità limitata,al fine di diventare socio della stessa.-All'uopo vengono conferite al nominato procuratore tutte le necessarie facoltà in modo che non si possa mai opporre al medesimo mancanza o imprecisione di poteri.Onde egli potrà: stipulare il relativo contratto di società dando il necessario comenso;sottoscrivere azioni versandone l'importo,eleggere organi sociali,amministratori e sindaci ed eventualmente accettare tali cariche.-Il mandante promette sin d'ora di aver per valido ed approva l'operato del suo procuratore senza bisogno di conferma o ratifica.Richiesto io Notaio ricevo il presente atto per mia cura redatto e scritto dal medesimo do lettura al comparente che su mia interpellanza lo dichiara conforme alla sua volontà ed in conferma meco lo sottoscrive.Quest'atto occupa due facciate ed una linea della terza di un foglio di carta bollata.-F/to:Bruno Pagliari F/to:Dott.Umberto Manacorda.-Tribunale Civile e Penale di [illegible]

per legalizzazione firma Dott.U.Manacorda Notaio a Torino-Torino 4 feb.1955 Il Cancelliere delegato(Rissolio Aldo).(illeggibile).-

Allegato"C" al N°990 di rep.

Mandato--Il sottoscritto avv.Comm.Mario Marchegiano fu Francesco,nato a Sessa Aurunca e domiciliato in Cassino autorizza il dottor Nicola Giangrande fu Antonio domiciliato in Cassino ad intervenire nel suo nome,vece ed interesse nell'atto costitutivo della"Banca Popolare del Cassinate"Società cooperativa a responsabilità limitata al fine di diventare socio della stessa.All'uopo conferisce al nominato mandatario tutte le necessarie facoltà di legge in modo che non si possa opporre al medesimo mancanza o indeterminatezza di poteri;onde egli potrà:stipulare il relativocontratto di società,dando il necessario consenso;sottoscrivere azioni versandone l'importo eleggere organi sociali,amministratori e sindaci ed eventualmente accettare tali cariche.Con promessa di rato e valido sin da ora senza bisogno di ratifica e conferma.Cassino li 4 febbraio 1955-

Avv.Mario Marchegiano fu Francesco.

Rep.7310--Autentica di firma.-----Certifico io qui sottoscritto avv.Carlo Matronola Notaio in S.Elia F. Rapido iscritto presso il collegio Notarile di Cassi-

sol'avv.Comm.Marchegiano Mario fu Francesco,nato in Sessa Aurunca e domiciliato in Cassino da me Notaio conosciuto di persona, ha sottoscritto alla mia presenza il su esteso atto di procura.Cassino li quattro febbraio millenovecentocinquantacinque.F/to:Avv. Carlo Matrenola Notaio

Allegato "B" al N°990 di Rep.

STATUTO

COSTITUZIONE-SCOPO-DURATA-SEDE DELLA SOCIETA'

Art.I ——E' costituita in Cassino la Banca Popolare del Cassinate,Società Cooperativa a responsabilità limitata;

Art.II ——La società ha lo scopo di procurare il credito ai propri soci mediante la mutualità ed il risparmio,di compiere operazioni e servizi di Banca anche con non soci al fine precipuo di favorire e di sviluppare nel quadro delle esigenze economiche e dei preminenti interessi della Nazione le attività agricole,industriali,commerciali ed artigiane,con particolare riguardo alle attività produttive minori ed alle imprese cooperative.La Società si propone pure di attuare opera di propaganda per il risparmio.Sono escluse in modo assoluto le operazioni che abbiano carattere di speculazione.

Art.III ——La durata della Società viene fissata

la data dell'atto costitutivo e quindi fino al 1979 con facoltà di prorogarsi oltre detto termine una o più volte su conforme deliberazione della assemblea straordinaria dei soci assunta con la osservanza di quanto previsto dal presente Statuto e dalla legge.

Art.IV - La Società ha la sua sede in Cassino nei locali dei propri uffici ove si ritengono elettivamente domiciliati i soci a tutti gli effetti di legge. Potranno essere istituite, per deliberazione del consiglio di amministrazione e con la osservanza delle vigenti disposizioni in materia, filiali e rappresentanze.

PATRIMONIO SOCIALE

SOCI ED AZIONI

Art.V - Il Patrimonio sociale è costituito:

1) dal capitale sociale;

2) dalla riserva ordinaria;

3) dalle riserve straordinarie eventualmente istituite.

Art.VI - Il capitale sociale è rappresentato da azioni del valore nominale di lire cinquemila(£ 5.000) il cui numero è illimitato. L'emissione di azioni richieste dai nominativi già soci della Banca potrà essere sospesa con deliberazione del Consiglio di

ne di nuovi soci deve essere deliberata dall'Assemb
straordinaria dei soci e la deliberazione relativa
è valida fino al termine massimo di un anno dalla da
ta in cui è stata adottata.-Il versamento dell'impor
to delle azioni sottoscritte potrà essere eseguito
anche a rate mensili per periodo non superiore ad un
anno,ma il socio non eserciterà i diritti sociali se
non ha saldato almeno un'azione.-Il consiglio di Amm
nistrazione stabilisce annualmente dopo l'approvazio
ne del bilancio ed in relazione alle riserve patrimo
niali il prezzo di emissione delle nuove azioni;esso
inoltre potrà subordinare l'ammissione di nuovi soci
anche al pagamento di una tassa di ammissione,pure
determinata annualmente.

Art.VII---Le azioni sono indivisibili,nel caso di com
proprietà di un'azione i diritti dei comproprietari
devonoi essere esercitati da un rappresentante co-
mune,osservate tutte le disposizioni di legge.
Le azioni sono nominative.Sono riconosciuti soci so-
lo gli iscritti come tali sui libri sociali,adempiu-
te che siano le formalità di legge e di Statuto.
Le azioni non possono essere cedute ne sottoposte a
pegno o a vincolo senza il consenso del Consiglio di
Amministrazione,all'insindacabile giudizio del quale
spetta l'ammissione dei soci.Gli impiegati della So-
cietà

Art.VIII ——Il certificato azionario sarà consegnato dopo compiuto il versamento dell'intero prezzo e della relativa tassa di ammissione;esso dovrà essere redatto a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art.IX ——Il recesso dalla Società è ammesso nei soli casi consentiti dalla legge con le modalità e con gli effetti da essa previsti.

Art.X ——Non possono far parte della Società gli interdetti,gli inabilitati,i falliti che non abbiano ottenuta sentenza di riabilitazione e tutti coloro che abbiano riportate condanne che importino interdizione,anche temporanea dai pubblici Uffici.Oltre a coloro che vengono a trovarsi in uno dei casi previsti dal comma precedente possono essere esclusi dalla società per deliberazione del Consiglio di Amministrazione:——a)coloro che abbiano commesso azioni incompatibili con l'interesse della Società e col prestigio della stessa;——b)coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziari per ottenere il soddisfacimento delle obbligazioni contratte verso la medesima;——c)coloro che non avendo saldata almeno un'azione senza giustificato motivo,siano in mora con il pagamento di almeno tre rate delle azioni sottoscritte.

Art.XI ——Nel caso di esclusione o di recesso,il

ge.Nel caso di morte del socio ove non sia dagli eredi richiesto il trapasso o la cessione delle azioni intestate al defunto oppure quando il trapasso e la cessione in parola non sieno approvate dal Consiglio si procederà al rimborso delle azioni come nel caso precedente.-Nell'ipotesi di rimborso delle azioni previste dal presente articolo il consiglio effettuerà lo annullamento dei certificati relativi alle azioni anche se non depositati presso la Banca un mese dopo la diffida inviata al socio o agli eredi del socio defunto per lettera raccomandata,oppure ove non se ne conosca l'indirizzo sei mesi dopo la pubblicazione nel foglio degli annunzi legali della provincia ove la società ha sede.

Art.XII.---Le azioni si intendono in ogni caso,per patto sociale,assoggettate fin dalla loro origine a vincolo e privilegio a favore della Società in garanzia di ogni obbligazione diretta ed indiretta,che il socio contragga con la società,ed in genere di ogni somma di cui esso possa essere ritenuto debitore anche se la Società non le abbia in deposito.In dipendenza di quanto sopra il consiglio di Amministrazione,senza pregiudizio di ogni diversa procedura ammessa dalle vigenti leggi,potrà rimborsare le azioni e annullare i titoli relativi con le forme e modali

Art.XV———La società accetta depositi a risparmio ordinario e a piccolo risparmio liberi o vincolati, nominativi ed al portatore e altresì depositi nominativi a piccolo risparmio speciale da risparmiatori delle categorie meno abbienti previa autorizzazione degli organi di vigilanza; emette buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa; riceve depositi in conto corrente. Il tasso di interesse che la società corrisponde sui depositi delle varie specie potrà essere dal consiglio di Amministrazione variato in qualunque momento con la osservanza delle norme di carattere generale che disciplinano la materia mediante avviso da affiggersi in tutti gli uffici della Società.

Art.XVI———La Società è abilitata a compiere le seguenti operazioni:———1) anticipazione a soci con garanzia di azioni liberate previa l'autorizzazione e nei limiti fissati dagli organi di vigilanza secondo le vigenti disposizioni di legge;———2) prestiti sull'onore non superiori a lire cinquantamila(£ 50.000) 3) prestiti agrari a norma delle speciali leggi in quanto ne abbia ottenuta la prescritta autorizzazione;———4) sconto di cambiali ed effetti di commercio buoni del Tesoro, cedole di titoli di cui al Nº6 del presente articolo, note di pegno ordini in derrate ed altri documenti rappresentativi di merci e di crediti.

sarà devoluto a decurtazione del debito e l'eventuale eccedenza sarà depositata in un conto infruttifero.

Art.XIII — Nessun socio potrà avere tante azioni il cui valore nominale complessivo superi quello consentito dalle vigenti leggi, e qualsiasi titolo le azioni stesse gli pervengano. Le azioni che risultassero eccedenti saranno rimborsate per decisione del consiglio di Amministrazione e con le forme e modalità stabilite dall'articolo XI ove entro il termine di un anno dal giorno in cui si è verificato o è stato constatato il possesso di un numero di azioni superiore a quello stabilito dalla legge, non siano state con l'approvazione del consiglio cedute a terzi soci e non soci.

Art.XIV — Il socio che a norma delle precedenti disposizioni è stato ammesso nella società ed iscritto nei libri sociali almeno per una azione interamente saldata, può ottenere il credito nei limiti e con le modalità fissate dall'amministrazione e dalla commissione di sconto, a preferenza dei non soci e parità delle garanzie offerte. Egli inoltre ha diritto: 1) di intervenire e votare nelle assemblee sempre che abbia acquistato la qualità di socio da almeno tre mesi; — 2) di partecipare agli utili sociali per le azioni interamente saldate nell'esercizio prece-

ti,sovvenzioni,anticipazioni crediti sia semplici che in conto corrente,sulla fiducia personale o con garanzia di titoli,cambiali merci ed ipoteche;———

6) acquisto e vendita in proprio-escluso ogni carattere speculativo-e per conto di terzidi titoli di Stato,o garantiti dallo Stato,obbligazioni di prestiti comunali e provinciali,cartelle fondiarie,titoli di società commerciali ed industriali di primo ordine e quotate nelle borse valori;———7) anticipazioni,riporti sui titoli di cui al precedente paragrafo;

8) prestiti a provincie,comuni,corpi,morali enti di bonifica ed irrigazioni,a consorzi agrari provinciali in quanto ammessi dalle disposizioni in vigore;———

9)Mutui ipotecari in quanto la loro concessione sia possibile avuto riguardo alle disposizioni in vigore e cioè alla durata del prestito,che non sia superiore a cinque anni,con preferenza per i mutui di limitati importi;———10 prestiti contro cessioni del quinto dello stipendio in conformità alle leggi vigenti;

Art.XVII———Sono pure accordate alla società previa osservanza delle speciali disposizioni in materia,le seguenti facoltà;———1) assumere servizi di ricevitoria provinciale,esattoria,tesoreria,cassa per conto di amministrazioni pubbliche di altri enti,Società e privati;———2) ricevere,emettere assegni liberi

istituti,lettere di credito semplici,circolari e simili,assumere incarichi di riscossione e pagamenti per conto terzi;———3) curare il collocamento di prestiti pubblici,di azioni e di obbligazioni anche partecipando a consorzi o sindacati di collocamento;———4) concedere o assumere servizi di corrispondenza e di rappresentanza;———5)prestare cauzioni,accettazioni,avalli fideiussioni,in proprio e per conto di terzi,utilizzando all'uopo ove occorre i titoli di proprietà;———6) acquistare immobili ad uso dei propri uffici e per ricupero di crediti e rivenderli;———7)fare operazioni in cambio;———8)riscontare il proprio portafoglio, fare riporti ed anticipazioni passive su titoli di sua proprietà;———9) interessarsi del collocamento delle proprie azioni in circolazione,acquistarle ed annullarle;———10)adempiere in genere ad ogni funzione di intermediazione compatibile con l'indole della società.

Art.XVIII———Per il rilascio dei duplicati di libretti di risparmio al portatore con depositi non superiori alle lire cinquemila(£ 5.000)sarà provveduto trascorso il termine di giorni trenta dall'affissione all'albo sociale delle denunzia di smarrimento,ove si intende,non vi siano state opposizioni.—In questo caso il duplicato sarà rilasciato soltanto su ordine di giustizia.——Art.XIX———Il consiglio di amministra-

zi in aggiunta a quelli su indicati,avuto riguardo alle funzioni normalmente spettanti ad aziende di credito.———

Art.XX———Il Consiglio di Amministrazione fissarà le modalità,i limiti di concessione e le norme disciplinanti le operazioni ed i servizi con disposizioni contenute nei regolamenti sociali,oppure date di volta in volta,avuto riguardo alle disposizioni in vigore. Le operazioni però di cui al N°8 e 9 dell'articolo XVI non potranno mai superare complessivamente un terzo del patrimonio sociale.——La società dovrà impiegare una somma non inferiore al decimo dei depositi a risparmio ed in conto corrente raccolti in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Art.XXI———Il Consiglio di Amministrazione potrà fissare annualmente una somma determinata per la concessione di prestiti all'onore;una somma pure determinata potrà essere destinata alla concessione di sovvenzioni ad interesse limitato ma non inferiore al minimo consentito dalle disposizioni in vigore a salariati,operai,contadini,artigiani con le modalità e cautele che il consiglio di amministrazione (6) stesso riterrà di fissare.

Art.XXII———I contraenti con la società per il solo fatto di operare con la stessa si assoggettano sin

nute nello Statuto e nei regolamenti sociali,anche se non risultanti dai documenti ad essi consegnati,nonchè alle variazioni che fossero deliberate dal Consiglio di Amministrazione e affisse negli Uffici sociali. Salvo diversa pattuizione,l'interesse nella misura preventivamente determinata,correrà in deroga eventualmente al disposto dell'art.1284 Cod.Civ,anche per le operazioni per qualsiasi ragione non rinnovate a scadenza o prorogate.————Le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo costituite a favore della Banca,stanno di pieno diritto a garantire con il loro intero valore anche qualsiasi altro credito diretto o indiretto della società stessa,pure se non liquido od esigibile,verso lo stesso debitore ed anche se sorto anteriormente o successivamente all'operazione garantita.————

ASSEMBLEA

Art.XXIII————L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni,prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti;

Art.XXIV————Ogni socio ha un solo voto,qualunque sia il numero delle azioni che possiede.

Art.XXV————A seconda degli argomenti che in essa saranno trattati,le assemblee sono ordinarie e straordi-

Amministrazione lo creda necessario,oppure quando ne sia fatta richiesta dal colegio sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno il quinto della totalità dei soci l'assemblea ordinaria sarà convocata almeno una volta all'anno entro il termine stabilito dalla legge;

Art.XXVI——La convocazione dell'assemblea sarà fatta mediante pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale non meno di quindici giorni prima di quello fissato per la adunanza e con quegli altri mezzi di pubblicità che il consiglio stesso riterrà di adottare.L'assemblea in seconda convocazione dovrà essere indetta con lo stesso avviso che convoca la prima,trascorsi otto giorni e non oltre trenta dico trenta dopo quello fissato per la prima convocazione.

Art.XXVII——L'assemblea ordinaria si ritiene validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno un quarto deisoci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti;

Art.XXVIII——L'assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci,in loro assenza da persona designata dagli intervenuti.L'assemblea sceglierà fra i soci due scru-

Straordinaria le funzioni di segretario saranno assunte da un Notaio.Il relativo verbale sarà trascritto nell'apposito libro delle assemblee.

Art.XXIX---L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti.In caso di parità di voti,la proposta messa in votazione si avrà per respinta.La nomina alle cariche sociali si farà a schede segrete,a maggioranza relativa,salvo che,previo consenso di tutti i presenti,avvenga per alzata e seduta.Nel caso di nomina di amministratori e sindaci,verificandosi parità di voti,rimane eletto il più anziano di età.

Art.XXX ---L'assemblea straordinaria delibera anche nel cas, in cui la legge richieda una maggioranza speciale in prima convocazione col voto favorevole di almeno un quinto dei soci in seconda convocazione col voto favorevole di almeno un decimo dei soci.

Art.XXXI---I soci che hanno diritto di intervenire alle assemblee non possono farsi rappresentare nell'assemblea se non mediante delega fatta ad altro socio non amministratore ne dipendente della società.Ogni socio non potrà rappresentare più di un altro socio.

Art.XXXII---Le deliberazioni dell'assemblea saranno fatte constatare da apposito verbale che inscritto in apposito libro,verrà firmato dal Presidente del segretario o dal Notaio e degli scrutatori.Questo libro e

sidentee dal segretario faranno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.XXXIII——Il consiglio di Amministrazione della Società è composto da N°12 membri eletti dalla assemblea fra le persone dei soci.I consiglieri sono esenerati dall'obbligo di dare cauzione e non contraggono,per effetto della loro gestione altra responsabilità che quella determinata dalle vigenti leggi.

Art.XXXIV——I consiglieri durano in carica tre anni. Si rinnovano ogni anno per un terzo,fin tanto che la scedzna non possa essere determinata per anzianità essa verrà stabilita mediante sorteggio.-I consiglieri sono rieleggibili.

Art.XXXV——se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla sostituzione a sensi e con gli effetti di cui allo art.2386 Codice Civile.

Art.XXXVI——Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed un vice Presidente.Essi durano in carica fino a che ricoprano la carica di consiglieri.Il consiglio può eleggere nel proprio seno un segretario o chiama a tale ufficio il Direttore o chiama in sua assenza,chi lo sostituisce.In Casi di assenza del vice Presidente,le funzio-

no di età,a meno che il consiglio le abbia attribuite ad altri dei suoi membri.

Art.XXXVII———Il Presidente sorveglia l'andamento della Società,convoca e presiede le adunanze del consiglio di Amministrazione,può adottare di urgenza i provvedimenti che crede necessari e che spetterebbero al consiglio referendone riferendone ad esso nella sua prima adunanza per le relative deliberazioni.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Art.XXXVIII———Le convocazione del Consiglio darà fatta con avviso da inviarsi tre giorni prima al domicilio di ciascun consigliere,salvi i casi di urgenza nei quali può prescindersi dal termine indicato.Della convocazione sarà data notizia ai sindaci effettivi nella stessa forma e nello stesso modo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti,in caso di parità prevale il voto di chi presiede.Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.

Art.XXXIX———Il consiglio è investito dei più ampi e illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società,senza eccezioni di sorta e più segnatamente gli sono conferite per l'attuazione ed

in modo tassativo all'assemblea dei soci.

Il Consiglio ha quindi,tra le altre facoltà,quella di transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori;di acquistare e vendere immobili; costituire garenzie e pegni;acconsentire iscrizioni, postergazioni,cancellazioni di ipoteche e privilegi, rinuncie ad ipoteche legali e qualsiasi altra formalità ipotecaria in genere,anche senza pagamento del credito garantito;autorizzare a compiere qualunque operazione presso gli Uffici del debito Pubblico,della Cassa depositi e Prestiti,delle tesorerie,Ricevitorie provinciali e presso ogni altro ufficio pubblico o privato senza limitazione o condizione alcuna. E' data facoltà al Consiglio di esonerare da ogni responsabilità per le formalità suindicate il Conservatore delle Ipoteche e le amministrazioni interessate.

Art.XI.----Il consiglio potrà nominare comitati di sconto determinandone i poteri e chiamando a farne parte anche i soci estranei al consiglio.

ARTXII.----Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione avvengono in via ordinaria una volta ogni mese,ed in via straordinaria ogni volta che se ne manifesti la necessità,oppure quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei consiglieri o dai sindaci.

no essere fissate a favore del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, potrà accordare indennità di carica o compensi agli amministratori che ricoprano cariche previste dallo Statuto o abbiano avuto comunque incarichi particolari.

Art.XLIII——Delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di farà processo verbale da iscriversi nel relativo libro da firmarsi dal Presidente e dal segretario. Questo libro e gli estratti del medesimo certificati conformi dal Presidente e dal segretario fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art.XLIV——Al Presidente o a chi ne fa le veci spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi, nonchè l'uso della firma sociale libera e la facoltà di promuovere azioni, istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, ed anche per i giudizi di revocazione e di Cassazione.

Il Presidente o chi ne fa le veci può delegare di volta in volta tale facoltà al Direttore.

Art.XLV——La firma sociale spetta anche a un membro del Consiglio di Amministrazione congiuntamente al Direttore o a chi ne fa le veci. E' data facoltà al Consiglio di Amministrazione di accordare la firma, con le limi-

rettore e a funzionari, singolarmente e cumulativamente ed anche a impiegati della Società.

COLLEGIO SINDACALE

Art.VII——L'assemblea ordinaria nomina ogni triennio tre sindaci effettivi e due supplenti, e determina il loro emolumento annuale per il triennio designando il Presidente del Collegio sindacale.

DIREZIONE

Art.VIII——La Direzione generale della Società e la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio è affidata ad un Direttore, con le facoltà attribuzioni e poteri determinati dal Consiglio Stesso o dal presente Statuto.

Art.VIIII——Il Direttore prende parte con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di Amministrazione che non siano dichiarate segrete, e con voto deliberativo alle riunioni dei comitati di sconto.

Art.IXI——Il Direttore è capo degli impiegati esso può fare proposte di ammissione agli impieghi e di p promozioni, sospendere provvisoriamente gli impiegati riferendone al Presidente.

Art.L——Il Consiglio potrà nominare all'occorrenze uno o più vice Direttori.

Art.LI——La nomina e la revoca del Direttore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con la pre-

rettore e a funzionari, singolarmente e cumulativamente ed anche a impiegati della Società.

COLLEGIO SINDACALE

Art.VII——L'assemblea ordinaria nomina ogni triennio tre sindaci effettivi e due supplenti, e determina il loro emolumento annuale per il triennio designando il Presidente del Collegio sindacale.

DIREZIONE

Art.VIII——La Direzione generale della Società e la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio è affidata ad un Direttore, con le facoltà attribuzioni e poteri determinati dal Consiglio Stesso o dal presente Statuto.

Art.VIIII——Il Direttore prende parte con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di Amministrazione che non siano dichiarate segrete, e con voto deliberativo alle riunioni dei comitati di sconto.

Art.IX——Il Direttore è capo degli impiegati esso può fare proposte di ammissione agli impieghi e di promozioni, sospendere provvisoriamente gli impiegati riferendone al Presidente.

Art.L——Il Consiglio potrà nominare all'occorrenza uno o più vice Direttori.

Art.LI——La nomina e la revoca del Direttore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con la pre-

FILIALI

Art.LII---Le filiali dipendono dalla Direzione Generale.Esse funzionano secondo le disposizioni del Consiglio che determinerà la facoltà di firma del personale addetto.Il Consiglio potrà pure nominare Comitati e Commissioni locali costituendoli con persone che siano soci con quelle facoltà ed attribuzioni che crederà più opportune.

BILANCIO

Art.LIII---Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno.Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione dell'inventario e del bilancio ed alla prescritta relazione sull'andamento della gestione sociale.

Art.LIV---Dall'Utile netto risultante dal bilancio annuale viene innanzi tutto prelevata una quota non inferiore al 20% per la formazione o l'incremento del fondo di riserva ordinaria fino a raggiungere la metà del capitale sociale.-Raggiunta tale cifra,deve essere destinata alla riserva legale almeno la decima parte degli utili netti annuali.Il residuo sarà ripartito secondo le decisioni dell'assemblea,laquale detratto il dividendo da assegnarsi ai soci in ragione delle azioni possedute,potrà istituire ed incrementare un fondo di beneficenza ed assistenza o di pre-

di di riserva speciali.

COMITATO DEI PROBIVIRI

Art.LV——Le contestazioni che potessero insorgere fra i soci oppure fra soci ed amministrazione sociale per motivi attinenti a dipendenti dal rapporto sociale,potranno essere sottoposte alle decisioni di un comitato di probiviri i quali avranno pure la facoltà di amichevoli compositori.——Il comitato dei Probiviri è costituito da N°3 membri effettivi e da N° 2 membri supplenti.I Probiviri nelle loro decisioni non sono vincolati da alcuna formalità di procedura. Sono eletti fra i soci dell'assemblea in adunanza ordinaria,durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Unitamente ai probiviri saranno eletti fra i soci due supplenti chè resteranno in carica tre anni e saranno chiamati a surrogare quello dei probiviri che non potesse prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela o affinità o per altro legittimo impedimento.

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'

Art.LVI——Lo scioglimento della Società nel caso previsto dall'art.2448 N°5 Cod.Civ.potrà aver luogo quando sia approvato a norma dell'art.30 del presente statuto.

Art.LVII——In caso di scioglimento dell'assemblea

rà i liquidatori, in quanto non sia altrimenti disposto dalla legge.

---

1 di annulla "Cassino" e si sostituisce con "Gaetano". 2 adde: "in Paslar (Londra) Inghilterra" 3 si annulla "Impiegato" 4 si annulla "Paglicci" e si sostituisce con "Pagliacci" 5 si annulla "Pagliari" e si sostituisce con "Pagliacci" 6 si annulla "di amministrazione" 7 dico "scadenza" 8 si annulla "referdone" 9 adde: "con la deliberazione dell'assemblea il consiglio di amministrazione" 10 adde "ad essi" 11 si annulla "del".

Musici
Partite approvate. Registrato in
Cassino il 14.2.1955 - al N° 1406 -
Mod. I. Vol. 25 - esatte L. 1434.
Tal'è l'originale munito delle prescritte
firme marginali. Sant'Elia Fiumerapido
Venti giugno mille novecento cinquanta
sei.
Dott. Orazio Viola
Notaio

DISTRIBUZIONE NOTAIO IN S. ELIA FIUMERAPIDO